



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 20 aprile 2019

Nessuna opzione nel passaggio da semplificato a forfettario

Lo precisa l'AE nella sua circolare n. 9/2019

Come appariva chiaro dalla disposizione normativa, in presenza di nuovi requisiti per l'accesso ad un particolare regime, chi ha questi requisiti non deve esprimere alcuna opzione, né preventiva, né successiva, parimenti risulta non dovuta alcuna comunicazione.

E' il caso dei **contribuenti persone fisiche che erano nel regime semplificato**, come noto questi soggetti sono nel **regime naturale di cassa** anche in presenza di una precedente specifica opzione, che vincola per almeno un triennio e si rinnova poi di anno in anno, gli stessi potranno aderire al nuovo regime forfettario se ne possiedono i requisiti senza dover comunicare alcunché e senza attendere il **decorso del triennio**. Infatti, **l'articolo 1, del D.P.R. n. 442 del 1997**, consente la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di **nuove disposizioni normative**.

Si noti, ai fini del calcolo del **nuovo limite di 65.000 euro**, rilevano i soli ricavi **effettivamente incassati**, quelli non percepiti rileveranno nel periodo d'imposta di materiale percezione.

Nel caso di superamento del predetto limite nel corso dell'anno 2019, dall'anno successivo il forfettario cesserà di avere applicazione.